CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ACCORDO QUADRO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA E CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE DI IMPRENDITORIALITÀ INNOVATIVA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

TRA

Università degli Studi di Verona (di seguito, per brevità, Università) C.F. 93009870234, con sede in Verona (VR), via dell'Artigliere 8 - 37129, PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it, in persona della Rettrice e legale rappresentante *pro tempore*, prof.ssa Chiara Leardini, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico/Consiglio di Amministrazione del _____

E

la società **Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.** (di seguito denominata Sparkasse), con sede in Bolzano (BZ), via Cassa di Risparmio 12, codice fiscale 00152980215 e P. IVA 03179070218, PEC: certmail@pec.sparkasse.it, in persona del legale rappresentante Nicola Calabrò, nato a Bolzano (BZ) il 28/01/1966, codice fiscale CLBNCL66A28A952P,

di seguito anche definite congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

- In data _____ è stato stipulato tra l'Università e Sparkasse l'Accordo quadro per la realizzazione di iniziative e progettualità per lo sviluppo di iniziative di imprenditorialità innovativa dell'Università degli Studi di Verona;
- L'art. 4 del menzionato Accordo quadro demanda a specifiche convenzioni attuative la determinazione dei tempi, dei modi e delle risorse necessari alla realizzazione dell'Accordo stesso;
- l'Università e Sparkasse intendono disciplinare attraverso la presente convenzione la modalità ed i termini della reciproca collaborazione.

Tutto ciò premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ove non espressamente richiamati.

Art. 2 – Oggetto

1. L'Università e Sparkasse , nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività di formazione, mentorship e coaching meglio descritte nel piano allegato (Allegato 1), da considerarsi parte integrante della presente Convenzione.

Art. 3 – Impegni delle parti

1. L'Università si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature e il proprio personale per la realizzazione delle iniziative di accompagnamento all'imprenditorialità proposte da Sparkasse e si impegna a promuovere tali attività presso la propria comunità accademica.
2. Sparkasse si impegna a collaborare alla realizzazione di un programma di formazione in materia di imprenditorialità come descritto nel piano allegato (ALL. 1), mettendo a disposizione le risorse e le competenze espressamente previste nel medesimo allegato.

Art. 4 – Contributo

1. Il contributo di Sparkasse alla realizzazione del programma consiste esclusivamente nella fornitura di prestazioni professionali, attività di coaching e formazione secondo quanto previsto dal piano allegato.
2. I costi relativi alle predette attività saranno sostenuti direttamente da Sparkasse nei confronti dei rispettivi prestatori o fornitori.
3. Nessun trasferimento di risorse finanziarie è dovuto da Sparkasse all'Università in esecuzione del presente Accordo.

Art. 5 – Personale

1. L'attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte e il personale coinvolto manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.

Art. 6 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Tutte le attività di cui al presente Accordo verranno svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008.

Art. 7 - Referenti delle Parti

1. Per la gestione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, Università e Sparkasse designano, quali propri referenti:
   - Per l'Università: Prof. Matteo Ballottari, Prorettore alla Valorizzazione delle conoscenze per la società.
   - Per Sparkasse: Marco Senigalliesi, Responsabile Unità Sparkasse Startup.

Art. 8 - Durata

1. La presente convenzione ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata senza ulteriori oneri a carico delle Parti, mediante ulteriore atto scritto, per il periodo di tempo necessario a garantire il completamento delle attività previste.

Art. 9 – Diritto di recesso

1. Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante invio di raccomandata a.r. o a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale della controparte, con un preavviso di un (1) mese.
2. In caso di recesso unilaterale, le Parti concordano sin d'ora, di portare a conclusione le attività in corso di esecuzione.

Art. 10 – Risoluzione

3. La violazione degli artt. 3,4,5 e 6 realizza la risoluzione di diritto della stessa quando la Parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., tramite comunicazione con raccomandata A.R. o a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale della controparte.

Art. 11 - Proprietà dei risultati

1. La proprietà dei risultati ottenuti nell'ambito della presente convenzione e dei materiali eventualmente prodotti è di titolarità della Parte che li ha conseguiti in via autonoma e indipendente.

2. Le conoscenze pregresse di ciascuna Parte sono e restano in titolarità e proprietà della medesima.

Art. 12 – Riservatezza

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le Parti e da queste condivise, dovranno essere considerate di carattere confidenziale, e non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Art. 13 – Trattamento e protezione dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati o raccolti ai fini della stipula e per l'esecuzione della presente convenzione nell'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, nell'ambito delle attività di rispettiva competenza, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate negli articoli precedenti *e nel piano delle attività allegato* [1].
2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti, la cui mansione preveda il trattamento, istruiti dai rispettivi datori di lavoro ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

Art. 14– Modifiche

1. Qualsiasi modifica della presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 15 – Controversie

2. Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Art. 16 – Sottoscrizione e oneri fiscali

1. La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986.
2. Il pagamento dell'imposta di bollo è carico dell'Università e sarà assolto dalla stessa in modalità virtuale in base all'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 2 n. 92266/2005 del 13 gennaio 2006.

Art. 17 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione, si rinvia alla applicabile normativa vigente in materia, agli statuti e ai regolamenti delle Parti contraenti.

Luogo, _____ Data _____

[1] *Valutare eventuali situazione di contitolarità del trattamento.*

Università degli Studi di Verona	Cassa di Risparmio di Bolzano
Prof.ssa Chiara Leardini	Dott. Nicola Calabrò

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i

Allegato 1 – Piano per lo sviluppo di iniziative di imprenditorialità innovativa dell'Università degli Studi di Verona

Fase 1

Un programma di validazione di idee di business aperto a gruppi di ricerca (nell'ambito del bando PoC di Ateneo) tramite call selettiva ed a singoli studenti o team (ad esaurimento posti) con ambizioni/aspirazioni di avviare una iniziativa imprenditoriale.

Obiettivo: dare gli elementi di pre-validazione di una idea di business ed i fondamentali della cultura imprenditoriale favorendo la commistione fra team con idea e singoli alla ricerca di una idea.

Moduli:
1. Dall'idea al cliente e al problema. E al racconto.
2. Customer development – Value Proposition
3. Validare il problema – Get out of the building
4. Validare la soluzione
5. Business modelling
6. Market size and competitor. Pitching

Tempistiche: Indicativamente Ottobre- Dicembre 2026